

BGer 1C_506/2015 vom 7. Oktober 2015

Bundesgericht, 2015-10-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_506_2015

FR: TF 1C_506/2015 du 7 octobre 2015

IT: TF 1C_506/2015 del 7 ottobre 2015

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).

E. 1.2

La ricorrente sostiene che, riguardo alla questione della sua legittimazione attiva accertata soltanto limitatamente alla contestazione della quota di partecipazione alle spese, ma non ammessa riguardo alla criticata qualifica di perturbatrice per comportamento e alla prescrizione, si sarebbe in presenza di una decisione finale. Ciò poiché la Corte cantonale ha ritenuto ch'essa non può contestare il suo grado di responsabilità, tale quesito essendo già stato oggetto della sua precedente sentenza del 23 aprile 2012. Al riguardo, la ricorrente rileva che il Tribunale federale nella sentenza del 20 giugno 2012, dichiarando il ricorso inammissibile, non si era pronunciato sulla qualifica di perturbatrice per comportamento, né sulla prescrizione. Ne deduce che la Corte cantonale avrebbe dovuto pronunciarsi su tutte le censure da essa sollevate, affinché le rimanga aperta la facoltà di sottoporle, almeno una volta, al giudizio del Tribunale federale.

E. 1.3

L'assunto chiaramente non regge. La contestata decisione della Corte cantonale costituisce infatti, come quella precedente, una decisione di rinvio e quindi una decisione incidentale, contro la quale, come noto alle parti (vedi sentenza del 20 giugno 2012), il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni previste dall' art. 93 cpv. 1 LTF , manifestamente non adempiute in concreto.

La ricorrente parrebbe in effetti disattendere che, qualora un ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 dell' art. 93 LTF non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale, in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF). La ricorrente potrà pertanto impugnare, se del caso, non soltanto un'eventuale futura decisione del Tribunale cantonale amministrativo ma, datene le condizioni, oltre a quella in questione, anche quella precedente del 23 aprile 2012.

E. 1.4

D'altra parte, la ricorrente sostiene, a torto, che in assenza di un'entrata nel merito del ricorso in esame dovrebbe pagare la tassa di giustizia di fr. 2'000.-- accollatale nella decisione dipartimentale, benché davanti al Tribunale cantonale amministrativo abbia ottenuto ragione e la risoluzione sia stata annullata con il giudizio impugnato. Va da sé che con l'annullamento della decisione dipartimentale decadono anche le relative spese. Per di più, la regolamentazione delle spese giudiziarie e delle ripetibili costituisce una decisione

incidentale, sulla quale non ci si può pronunciare a titolo pregiudiziale senza esaminare la fondatezza del gravame presentato nella sede cantonale. Ora, il Tribunale federale deve pronunciarsi una volta sola su un processo e soltanto quando è certo che la ricorrente abbia subito un danno definitivo (DTF 135 III 329 consid. 1.2.2 pag. 333 seg.; 133 V 645 consid. 2.1 in fine e 2.2; 131 III 404 consid. 3; sentenza 1C_695/2013 dell'11 settembre 2013 consid.1.4.1).

E. 2

Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.